

## QUINTO MUCIO E I « BONI VIRI »

1. — Ad ogni nuovo libro che giunge, si avverte sin dalla lettura del titolo la gradita sensazione che tra le sue pagine si ritroverà qualche testo giuridico romano già conosciuto e magari studiato. Che si fa quando ci viene un vecchio amico nei paraggi? Io mi premuro di andare a visitarlo e ad intrattenermi qualche poco con lui, anche (dirò sinceramente) per vedere di che nuovi panni è vestito ed anche (dirò non meno sinceramente) per accertare se il suo abito nuovo è nuovo veramente o è invece, come talvolta succede, un vestito rivoltato.

Ecco, ad esempio, un recente libro di Astolfi sull'oggetto dei legati<sup>1</sup>. Le vecchie conoscenze con cui rinfrescare i rapporti sono molte, ma la prima visita naturalmente sarà per il D. 34.2.33 (Pomp. 4 Q. Muc.) con i suoi noti pasticci in tema di legati di *vestimenta*. Anzi, dato che L. Pomp. 238 lo accomuna, giustamente, a D. 45.1.110.1, egualmente tratto da Pomp. 4 Q. Muc., diamo una scorsa ad ambedue i passi cercando, se possibile, addirittura di unirli in un discorso unico, che era presumibilmente quello originario.

2. — L. 238: (D. 34.2.33) *Inter vestem virilem et vestimenta virilia nihil interest: sed difficultatem facit mens legantis, si et ipse solitus fuerit uti quadam veste, quae [etiam] (tamen) mulieribus conveniens est. itaque ante omnia dicendum est eam legatam esse, de qua senserit testator, non quae re vera aut muliebris aut virilis sit. nam et Quintus [Titius] (Mucius) ait scire se quendam senatorem muliebribus cenatoriis uti solitum, qui si legaret muliebrem vestem, non videretur de ea sensisse, qua ipse quasi virili utebatur. (D. 45.1.110.1) (Contra), si stipulatus fuero de te: « vestem tuam quaecumque muliebris est, dare spondes? », magis ad mentem stipulantis, quam ad mentem promittentis id*

\* In *Labeo* 16 (1970) 58 ss., col titolo *Sul legato di vesti*. Il n. 4 è stato pubblicato in *Index* 1 (1970) 396 s., col titolo « *Senatores boni viri* ».

<sup>1</sup> ASTOLFI R., *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano* 2 (Padova 1969) p. XI-379.

*referri debet, ut quid in re sit, aestimari debeat, non quid senserit promissor. itaque si solitus fuerit promissor muliebri quadam veste uti, nihil minus debetur.*

Un primo punto da mettere in chiaro è che non sembra vi sia, tra D. 34.2.33 e D. 45.1.110.1, una « disparità di trattamento in sede interpretativa relativamente ai negozi *mortis causa* e *inter vivos* »<sup>2</sup>.

Il trattamento è lo stesso perché l'interprete deve guardare, tanto nel caso del legato quanto in quello della *stipulatio*, alla *mens* (e lasciamo andare qui la questione circa il significato di *mens*) di chi « formula », predispone l'assetto negoziale, quindi alla *mens legantis* nel primo caso e alla *mens stipulantis* nel secondo caso.

Tra il *casus* considerato da Quinto Mucio e quello esposto successivamente una differenza c'è, ma sta nelle parole che si sono pronunciate e perciò nelle conseguenze che se ne debbono trarre riguardo alla *mens legantis* e alla *mens stipulantis*. Nel caso del testatore si suppone che questi abbia legato genericamente le « vesti muliebri » (sì che la sua *mens* sia stata di eccettuare le vesti femminili di cui faceva personalmente uso, quasi fossero maschili). Nel caso della *stipulatio*, lo *stipulator* si è fatto promettere « *vestem tuam, quaecumque muliebris est* »; sì che la sua *mens* (che è quella che conta) è chiaramente intesa ad avere tutte le vesti femminili del *promissor*, e dunque non vanno sottratte alla prestazione le vesti muliebri che il *promissor* fosse stato solito indossare.

3. — Fermiamoci ora su D. 34.2.33 e sulle considerazioni che vi dedica l'Astolfi<sup>3</sup>.

Secondo questo autore, il testo non starebbe a significare che nel legato di vesti virili vanno incluse anche quelle vesti femminili che il testatore fosse solito indossare, e ciò perché in questo senso è da intendersi la *mens legantis*. No, sostiene l'Astolfi, un legato di vesti maschili si limita di regola ai *vestimenta virilia* e si estende ad altre vesti non tipicamente virili (che siano state solitamente usate dal testatore) solo in quanto si tratti di vesti usate di solito anche dalle donne, cioè, se ben capisco, di *vestimenta communia, quibus promiscue utitur mulier cum viro*<sup>4</sup>.

Non mi pare che sia così. Se è vero che Pomponio pone il quesito

<sup>2</sup> GANDOLFI, *Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano* (1966) 87 ss.

<sup>3</sup> *Cit.* 252 ss.

<sup>4</sup> Cfr. Ulp. D. 34.2.23.2.

in ordine alla *vestis*, « *quae etiam mulieribus conveniens est* », è però anche vero che, in tesi generale (*ante omnia*), egli afferma: *dicendum est eam legatam esse, de qua senserit testator, non quae re vera aut muliebris aut virilis sit*. Che si vuole di più (posto beninteso che il testo sia genuino) per concludere che almeno in questa occasione Pomponio ha ritenuto che in un legato di vesti tipicamente maschili si debbano includere dall'interprete anche vesti tipicamente femminili, se il testatore maschio le usava come sue proprie? È evidente, insomma, che l'*etiam* non va sopravvalutato, oppure va sostituito con un *tamen* (il quale presumibilmente ha ceduto il posto all'*etiam* per errore di copista).

Ma non è solo l'*etiam* che induce l'Astolfi alla sua improbabile interpretazione. Vi è anche l'ultimo periodo (*nam et Quintus rell.*), in cui si parla del « precedente storico » da cui Pomponio avrebbe dedotto la soluzione della fattispecie. Senonché a questo punto l'Astolfi è vittima di un piccolo *lapsus oculi*, in quanto afferma che il senatore di cui parla Quinto Mucio lega (o per meglio dire, si suppone, da Quinto Mucio, che legghi) « le vesti maschili ». Invece il legato, come è facile riscontrare, è di vesti femminili (*si legaret muliebrem vestem*)<sup>5</sup>.

Posto in luce ciò, viene meno ogni forza all'argomento per cui Mucio avrebbe eccettuato dal legato i *vestimenta cenatoria muliebria*, che il senatore era solito usare, in quanto che « doveva trattarsi di vestiti femminili che non era del tutto indecoroso fossero usati anche da un uomo », per di più senatore.

4. — Ma un momento. Forse sul parere di Quinto Mucio non si è ancora riflettuto (o malignato) abbastanza. Lo faccio o non lo faccio? Ebbene, prendo il coraggio a due mani. Lo faccio.

« *Senatores boni viri* » dicevano, è noto, i Romani (anche se forse lo facevano solo per passare a dir male del senato). Ma come la mettiamo con quel senatore di cui aveva notizia Quinto Mucio, ch'era solito partecipare alla cena in abiti muliebri?

Ne parla il citato D. 34.2.33 (Pomp. 4 Q. Muc.), là ove dice (rileggiamolo): « *nam et Quintus [Titius] (Mucius) ait scire se quendam senatorem muliebribus cenatoriis uti solitum, qui si legaret muliebrem vestem, non videretur de ea sensisse, qua ipse quasi virili utebatur* ».

Pomponio ci conferma che in Roma (a prescindere che vi erano capi di vestiario, a così dire, ambisesso) non mancavano, anzi forse ab-

<sup>5</sup> Cit. 253.

bondavano (*et ipse*) gli uomini cui dava gusto indossare abiti femminili, e in ordine a questa categoria di persone pone il problema, se il legato di vesti virili fatto da uno di loro implichi che debbano spettare al legatario anche i suoi abiti femminili. La risposta (lo abbiamo visto) è che si debba porre mente, anzi tutto, a ciò che il testatore intendeva per veste virile, non a ciò che obbiettivamente sia da qualificare come veste maschile o come veste femminile. Ma ecco far capolino Quinto Mucio con il suo senatore. Un certo senatore, solito ad abbigliarsi da donna per andare a pranzo (e tutti sanno in che potevano tradursi le *cenae* dei ricchi romani), se avesse legato le vesti femminili esistenti nella sua casa, non avrebbe potuto alludere anche alle vesti cenatorie, visto che le indossava di abitudine come vesti sue proprie, cioè a guisa di vesti maschili.

Sul testo nessun romanista ha sinora ancora osservato, mi pare, che qui Quinto Mucio si è lasciato andare ad una piccola insinuazione, condandola sapientemente con una battuta a due sensi. E infatti si badi. Egli non parlava di un caso pratico (non diceva, infatti, che un certo senatore avesse effettivamente legato la veste muliebre) e nemmeno formulava un caso assolutamente ipotetico (non astraeva, infatti, dal riferimento a quel tal senatore). Egli diceva di sapere che vi era, ai suoi tempi, un senatore dalle curiose inclinazioni cenatorie (non ne faceva il nome, ma « chi vuol capire capisca »), e rispetto a quel senatore (non a un *quivis de populo*, e nemmeno a un *quivis de senatu*) formulava poi gratuitamente l'ipotesi (*si legaret*) che legasse gli abiti femminili di sua proprietà. L'allusione malevola è evidente, e sarebbe davvero meritevole di una libera docenza chi si dedicasse, secondo le inclinazioni di certa storiografia di ogni tempo, alla scoperta, nei suoi *tria nomina*, del nobiluomo cui Mucio faceva riferimento.

Ma andiamo avanti, ora c'è il doppio senso. Diceva Mucio: se quel senatore che sappiamo facesse legato delle sue vesti muliebri, è chiaro che egli non potrebbe alludere a quella che solitamente indossava a cena, perché il suo noto comportamento porta a concludere che egli le considerava quasi come vesti maschili. Quasi come vesti maschili perché era maschio, o quasi come vesti maschili perché aveva passato (del resto anche Cesare, dicono) il Rubicone dei sessi?

Se la soluzione di Mucio non fosse strettamente connessa con una impostazione alquanto cattivella, potremmo limitarci ad intendere (come intendeva il buon Pomponio) che un abito sia pur tipicamente muliebre non è ritenuto tale, ma è ritenuto maschile, da chi lo indossi per sua abitudine e sia fisicamente maschio. Ma l'impostazione, lo abbiamo visto, è maliziosa. Quindi è probabile che Mucio, nel dire esplicitamente proprio

